

## SCHEDA RADIAZIONI PER ESPORTAZIONE (versione 3.0)

Sulla base delle modifiche introdotte all'art. 103 CdS dalla Legge di Stabilità 2016 e dei successivi Pareri interpretativi forniti dal Ministero della Giustizia (nota n. 21198 del 04.02.2016) e dall'Agenzia delle Dogane (nota n. 65802 del 07.06.2016), la presente scheda (versione 3.0) riporta, divisa per tipologia di esportazione, la documentazione principale e quella ritenuta equipollente ai fini della radiazione per esportazione dal PRA. Oltre ai documenti indicati nella presente scheda (che possono essere presentati in fotocopia) è necessario allegare anche la consueta documentazione richiesta per le radiazioni per esportazione.

Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE
DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONALE ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera ( <i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i> )
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera ( <i>con traduzione asseverata</i> )	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	
		Fattura con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93 (cessione intracomunitaria)	
		Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, <b>purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero.</b> Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.	
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente ( <i>con traduzione asseverata</i> )	
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	
Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)			
Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE

DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera ( <i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i> )
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera ( <i>con traduzione asseverata</i> )	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	
		Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, <b>purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero</b> . Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.	
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente ( <i>con traduzione asseverata</i> )	
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	
Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)			
Tipologia di esportazione	UE	EXTRA UE	
SSIONALE/PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera ( <i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i> )
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera ( <i>con traduzione asseverata</i> ) Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o ricevuta di acquisto dal privato italiano con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	

<b>DA PRIVATO ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONISTA</b>	<b>DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE</b>	Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente <i>(con traduzione asseverata)</i>	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	
		Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	
<b>Ulteriori dettagli su particolari casistiche</b>			
<b>Formalità respinte prima del 14.07.2014</b>	Le formalità di radiazione respinte prima del 14 luglio 2014 e ripresentate successivamente possono essere definite sulla base delle precedenti disposizioni. Nel campo data consegna per la demolizione/re immatricolazione/esportazione deve essere inserita la data di prima presentazione. In alternativa, l'interessato in sede di seconda presentazione può comunque avvalersi delle nuove disposizioni ed allegare idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero.		
<b>Formalità respinte dal 14.07.2014 al 09.09.2016</b>	Le formalità di radiazione per esportazione extra UE respinte in prima presentazione nel periodo compreso tra il 14.07.2014 e il 09.09.2016 e ripresentate successivamente possono essere definite sulla base delle disposizioni contenute nella precedente versione della scheda radiazioni (vers. 2.0)		
<b>Fatture con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93</b>	Con riferimento a quanto indicato nella circolare SGP n. 4401 del 16.07.2014 in merito alle cessioni intracomunitarie tra "operatori professionali", si precisa che per operatori professionali non si intendono soltanto i Concessionari, ma in generale tutti i soggetti d'imposta (Società, ditte individuali, liberi professionisti ecc.) quando la fattura è emessa con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. n. 331/93.		
<b>Ricevuta di avvenuta consegna al Concessionario estero UE</b>	In mancanza della ricevuta di consegna sul documento di trasporto (D.d.t. o CMR), può essere accettata un'attestazione del Concessionario estero di avvenuta importazione/consegna del veicolo (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata). Tale attestazione deve essere presentata unitamente a copia del documento di trasporto, della fattura o della ricevuta di acquisto del veicolo (in caso di acquisto da un privato in Italia).		
<b>Atto di vendita successivo redatto all'estero</b>	In mancanza di altra documentazione, per comprovare la definitiva esportazione UE può essere considerato idoneo anche l'atto di vendita successivo redatto ad es. da un Concessionario estero in favore di un acquirente estero. Se l'atto è redatto in lingua straniera è necessaria la traduzione asseverata.		
<b>Concessionario estero che acquista da privato in Italia</b>	In caso di acquisto da parte di un Concessionario straniero (UE) di un veicolo ceduto da un soggetto privato italiano (quindi in assenza di fattura), la ricevuta di acquisto è idonea a documentare la definitiva esportazione, purché opportunamente integrata (anche con atto separato) da un attestazione del Concessionario di avvenuto trasferimento/importazione del veicolo all'estero (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata).		

<b>Targhe provvisorie tedesche</b>	Ai fini della radiazione per esportazione, può essere allegata anche la copia del documento di immatricolazione provvisorio rilasciato dalla Motorizzazione tedesca, in cui risulti il numero di telaio corrispondente a quello del veicolo da radiare dal PRA. Si ritengono per analogia idonei anche i documenti di immatricolazione provvisori rilasciati da altri Paesi UE.
<b>Foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione italiana (art. 99 CdS)</b>	La fotocopia del Foglio di via o della relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana (ex art. 99 CdS) è documentazione idonea ai fini della radiazione dal PRA per esportazione UE.
<b>Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera</b>	Anche l'attestazione di avvenuta revisione o collaudo effettuato dalla Motorizzazione estera (o da soggetto estero abilitato) costituisce titolo idoneo per richiedere la radiazione dal PRA per esportazione UE.
<b>Certificat d'acquisition rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese</b>	Per i veicoli esportati in Francia è possibile allegare anche la fotocopia del "Certificat d'acquisition" rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese. Tale documento è, infatti, propedeutico alla successiva immatricolazione in Francia e riporta targa e telaio del veicolo importato.
<b>Dichiarazione di esportazione extra UE presentata in un altro Stato UE</b>	Qualora la dichiarazione di esportazione extra UE sia presentata in altro Stato membro dell'Unione Europea, potrà essere acquisita la documentazione doganale rilasciata dalle Autorità doganali di detto Stato. La verifica del codice MRN ("uscita conclusa") può essere effettuata sul sito internet della Commissione Europea, raggiungibile anche attraverso lo specifico link presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane ( <a href="https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn">https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn</a> ) o sul corrispondente sito della Dogana straniera (ad. es per la Slovenia <a href="http://www.carina.gov.si/en/mrn_follow_up/">http://www.carina.gov.si/en/mrn_follow_up/</a> )
<b>Bolla doganale estera</b>	Per le bolle doganali estere non è necessaria la traduzione asseverata qualora le stesse siano redatte in conformità al modulo standard DAU, dal quale sia possibile evincere gli estremi identificativi del veicolo e l'avvenuta esportazione.